



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Massimo Ferro

Presidente

Oggetto:

Liquidazione

Paola Vella

Consigliere

Giudiziale.

Cosmo Crolla

Consigliere Rel.

Procedimento

Andrea Fidanzia

Consigliere

ex art. 51

Giuseppe Dongiacomo

Consigliere

I.14/2019

Ud.11/09/2025

CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18447/2024 R.G. proposto da:

Siena NPL 2018 srl, elettivamente domiciliata in Roma
Lungotevere A. da Brescia nn. 9/10, presso lo studio dell'avvocato

difende

-ricorrente-

contro

Roggeri Vanessa, in proprio e quale legale rappresentante della
società C.A.H.V. di Roggeri Vanessa e C. s.a.s., elettivamente



nonché contro

Cherry Bank spa, elettivamente domiciliata presso lo studio

rappresenta e difende,

intervenuta

e

Liquidazione Giudiziale della soc. C.A.H.V di Roggeri Vanessa e C. sas

-intimata-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari n. 9/2024 depositata il 23/07/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/09/2025 dal Consigliere COSMO CROLLA.

FATTI DI CAUSA

1 La Corte d'Appello di Cagliari, con sentenza del 23/7/2024, in accoglimento del reclamo proposto, ex art.51 d.lvo 14/2019, proposto dalla società C.A.H.V. di Roggeri Vanessa e C. sas e da Roggeri Vanessa, revocava la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di C.A.H.V. di Roggeri Vanessa e C. sas e della socia illimitatamente responsabile Roggeri Vanessa su istanza di Siena NPL 2018 srl, rappresentata da Juliet spa, oggi Cerved Credit Management spa, rappresentata dalla GE.RI Gestione Rischi srl.

1.1.La Corte rilevava la carenza di legittimazione attiva del creditore in quanto non era stata fornita da parte dell'istante la prova della titolarità del credito; in particolare, l'avviso di cessione di crediti *pro soluto* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 151/2017 conteneva soltanto il riferimento alla data del contratto di cessione intervenuto tra Monte dei Paschi di Siena spa e Siena NPL 2018 srl

e l'indicazione che l'oggetto della cessione riguardava «*un insieme di crediti che derivano da rapporti giuridici in relazione ai quali si forniscono le seguenti informazioni orientative ...»*, di seguito elencate in base a eventi temporali (sorti anteriormente al 31/12/2016) e/o giuridici (rapporti risolti o con intervenuta dichiarazione da beneficio del termine, privi di determinate garanzie) e/o classificati in base a criteri attinenti a qualità del credito (passati a sofferenza).

1.2 La descrizione, a giudizio della Corte, non era esaustiva rispetto alla determinazione dei crediti effettivamente ceduti, visto che menzionava «*un insieme di crediti*» e non tutti i crediti aventi quelle caratteristiche ed, inoltre, non consentiva di trarre elementi inequivoci atti a riconoscere la legittimazione attiva del soggetto istante per l'apertura della procedura di liquidazione, non essendo stata documentata la data di insorgenza del credito della Monte dei Paschi spa, nè la sua derivazione da rapporti in sofferenza o risolti e comunque la sua inclusione in quell'*insieme di crediti* esposti nell'avviso.

1.3 La Corte territoriale evidenziava, infine, che, in mancanza di produzione del contratto di cessione, l'*insieme dei crediti ceduti* non poteva neppure essere ricostruito con sufficiente certezza attraverso una dichiarazione scritta resa a posteriori da un soggetto «*che non sappiamo sia legittimato alla disposizione del credito in contesa e che comunque non può "testimoniare" il contenuto del contratto di cessione, di cui non fornisce nemmeno gli elementi necessari a catalogare la tipologia dei crediti ceduti*».

2 Siena NPL 2018 srl, così come sopra rappresentata, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato ad un unico motivo; C.A.H.V. di Roggeri Vanessa e C. sas e Roggeri Vanessa hanno svolto difese con controricorso mentre la Liquidazione Giudiziale è rimasta intimata. È intervenuta, con «atto di intervento volontario ex art 111 c.p.c.», Cherry Bank spa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Va preliminarmente dichiarato inammissibile l'intervento di Cherry Bank spa, quale successore a titolo particolare, ex art. 111 c.p.c., di Siena NPL 2018 srl.

Invero, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, in mancanza di un'espressa previsione normativa che consenta al terzo di prendere parte al giudizio di cassazione, con facoltà di esplicarvi difese, deve ritenersi inammissibile l'intervento di soggetti che non abbiano partecipato alle pregresse fasi di merito, fatta eccezione per il successore a titolo particolare nel diritto controverso, cui tale facoltà deve però essere riconosciuta solo ove non vi sia stata precedente costituzione del dante causa (Cass. 25423/2019, 33444/2018, 11638/2916) ovvero quando tale costituzione non abbia riguardato il diritto oggetto di cessione (Cass. 6774/2022); condizioni, queste, che qui non ricorrono.

2.Il mezzo di impugnazione denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 comma 1° n. 3 e 5, c.p.c. per avere la Corte ritenuto che la cessionaria non avesse provato l'intervenuta cessione del credito azionato e per avere, conseguentemente, dichiarato la sua carenza di legittimazione attiva senza considerare che, al contrario, tale legittimazione era desumibile dai riscontri documentali in atti.

2.1 In particolare, a dire della ricorrente, l'impugnata sentenza, nel ritenere che i criteri oggettivi indicati nell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale non consentissero di individuare con certezza i crediti ceduti, in considerazione della classificazione della tipologia dei crediti indicata come meramente "orientativa", avrebbe violato le norme di legge che regolano la valutazione delle prove e il riparto degli oneri probatori.

2.2 Soggiunge l'istituto di credito che erano documentalmente provati, attraverso la produzione in atti: la data di insorgenza del credito della cedente, la risoluzione dei rapporti e loro classificazione a sofferenza, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'Appello che era, dunque, incorsa in un travisamento della prova; a fronte di tale corredo documentale era, piuttosto, onere dei resistenti offrire la prova contraria, dimostrando che il credito azionato non fosse ricompreso nel perimetro della cessione perché non individuabile in forza dei richiamati criteri.

2.3 Oltre al criterio di ripartizione dell'onere probatorio, la Corte, secondo quanto prospettato dalla ricorrente, si sarebbe posta in contrasto con il principio di non contestazione, non avendo il debitore indicato le specifiche ragioni per quali il credito non potesse dirsi ceduto, in quanto non rientrante nei criteri di cui all'avviso di cessione.

2.4 Infine, il Collegio cagliaritano, avrebbe errato nel non attribuire alcuna valenza probatoria alla specifica dichiarazione resa dalla cedente che confermava l'inclusione del credito nel perimetro della cessione.

3 La complessa censura è inammissibile in ogni sua articolazione.

3.1 In caso di cessione in blocco ex art. 4 l. n. 130/1999 si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del d.lvo 385/1993, secondo cui la banca cessionaria è tenuta a dare notizia della avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Mediante tale forma di pubblicità, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti di notifica indicati dall'art. 1264 c.c e la cessione dei crediti diviene opponibile *erga omnes*.

3.2 Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità spetta alla parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la

disciplina di cui all'art. 58 d.lvo 385/1993, l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. Cass. n. 24798/2020 e 4116/2016).

Al riguardo questa Corte ha affermato che «In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente» (cfr. Cass. 17944/2023, 5478/2024 28790/2024, oltre alle più recenti Cass. 841, 9073 e 15088 del 2025).

E', quindi, sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, solo allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr. Cass.13289/2024), restando comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto spettante al giudice del merito e non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (cfr. Cass. 4277/2023).

3.3.Orbene, nel caso di specie la Corte d'Appello, come sopra si è dato conto, ha in primo luogo escluso la produzione in giudizio del

contratto di cessione dei credito e, in secondo luogo, ha verificato come non sia stata fornita adeguata prova dell'inclusione dello specifico credito nel "blocco" dei rapporti ceduti sulla scorta di plurimi elementi (non esaustività del riferimento ai crediti aventi determinate caratteristiche, mancata individuazione dell'esatto momento di insorgenza dei crediti e di passaggio a sofferenza con conseguente incertezza sulla inclusione di tale credito nell'insieme dei crediti così criticamente titolati, irrilevanza delle dichiarazioni del cedente).

3.4 Si tratta allora, in tutta evidenza, di accertamenti di fatto, devoluti tipicamente al prudente apprezzamento degli elementi istruttori ad opera del giudice di merito: valutazione, dunque, incensurabile in sede di legittimità attraverso vizi di legittimità.

3.5 In particolare giova ricordare che la violazione del preceitto di cui all'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non, invece, laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto circa le prove proposte dalle parti (*ex multis*, Cass. 7919/2020, 13395/ 2018 e 15107/2013); mentre, del pari, non ricorre la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sol perché il giudice del merito abbia compiuto una data valutazione, invece che un'altra, delle risultanze di causa.

3.6 Inammissibile è, inoltre, la critica alla valutazione degli elementi probatori compiuta dalla corte territoriale sulla scorta dell'erroneo apprezzamento di elementi presuntivi posti al suo vaglio o del travisamento della prova in quanto tale censura si traduce nella prospettazione di una diversa ricostruzione della stessa *quaestio facti*.

Conclusivamente il ricorso è inammissibile.

4 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 10.200 di cui € 200 per esborsi, oltre accessori di legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari ex art. 93, comma 1°, c.p.c.

Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 11 settembre 2025.

Il Presidente

Massimo Ferro